



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
	<p><b>Art. 1.</b> (Modifica all'articolo 155, 1° comma, c.c.).</p> <p>a) Al 1° comma dopo le parole: “di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi” sono inserite le seguenti: <b>“pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale”</b>.</p> <p style="text-align: center;">↓</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 155, 1° comma, c.c.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Provvedimenti riguardo ai figli.</b></p> <p><b>[I].</b> Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 155, 1° comma, c.c.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Provvedimenti riguardo ai figli.</b></p> <p><b>[I].</b> Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi <b>pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale</b> e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p>	<p>La modifica proposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ambigua e può lasciare adito a interpretazioni contrarie all'interesse dei minori nella singola fattispecie ove venisse interpretata come tempi paritari a qualsiasi età;</li> <li>- pleonastica e ridondante perché già contenuta in modo più articolato e attento nella Conv. di N.Y. (1.176/1991).</li> </ul> <p>E' importante, invece, che sia esplicitato da subito e in modo non equivoco che la pariteticità dell'apporto genitoriale vada garantito, “salvo che non sia contrario al suo superiore interesse” anche in sintonia con quanto previsto dalla Carta di</p>	<p><b>[I].</b> Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi <b>con modalità congrue in relazione alla sua età e alle sue esigenze di sviluppo psico-fisico pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale</b> e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, <b>salvo che ciò non sia contrario al suo superiore interesse.</b></p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

**Legenda:**

 proposte di cui al DDL 957 S

 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
		Nizza (art. 24), dal diritto convenzionale e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.	
	<b>Art. 1.</b> (Modifica all'articolo 155, 2° comma, c.c.). <i>b) il secondo comma è sostituito dal seguente:</i>  ↓		
<b>Art. 155, 2° comma, c.c.</b>  [II]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore,	<b>Art. 155, 2° comma, c.c.</b>  [II]. Per realizzare la finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all'art. 155-bis. L'età dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso, ma solo sulle relative modalità di attuazione. Il	- Il tenore dei rapporti tra i genitori non è irrilevante al fine dell'affidamento condiviso (v. Cass. 18.06.2008 n. 16593 e successive); e d'altra parte la stessa previsione poi fa riferimento alla capacità di un genitore di rispettare il ruolo dell'altro (e sarebbe meglio parlare anche della persona dell'altro in sintonia con quanto previsto dall'art. 29 l. 176/1991) - Lontananza: dipende dal tipo di	<b>Art. 155, 2° comma, c.c.</b>  [II]. Per realizzare la finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all'art. 155-bis. L'età dei figli e la distanza tra le abitazioni dei genitori <del>e il tenore dei loro rapporti non rilevano</del> <b>non sono di per sé rilevanti</b> ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento <del>condiviso, ma solo sulle relative</del>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S  
 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p>fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.</p>	<p>giudice determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell'altro. Fissa, altresì, la misura e il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.</p>	<p>lontananza logistica. Se il genitore vive ad es. in altro continente o in una situazione comunque di significativa difficoltà (ad es. è un marittimo) la lontananza può anche essere molto significativa ai fini dell'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale e non tenerne conto configgerebbe con il principio dell'effettività dei diritti.</p> <p>- Doppio domicilio: la previsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ è in contraddizione con quanto previsto immediatamente sopra e tradisce, forse, altre finalità e intenti;</li> <li>➤ non tiene conto della variegata realtà minorile appiattendosi posizioni diverse in ragione dell'età e di condizioni particolari, mentre il criterio del superiore interesse del minore esige che, ai fini dei provvedimenti a tutela dei suoi diritti, venga presa in considerazione in relazione</li> </ul>	<p><del>modalità di attuazione</del> ma debbono essere valutate caso per caso. Il giudice, tenuto conto dell'accordo dei genitori, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore <b>nell'esclusivo interesse dei figli minori di età</b>, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell'altro. Fissa, altresì, la misura e il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. <b>Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.</b> Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.</p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

**Legenda:**

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
		<p>alla sua età e alle sue particolari condizioni e caratteristiche evolutive;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ contrasta con il principio di diritto convenzionale della residenza abituale del minore (di cui anche al Reg. CE 2201/2003)</li> </ul>	
	<p><b>Art. 1. (Modifiche all'articolo 155, 2° comma, c.c.)</b>  c) <u>dopo il secondo comma è inserito il seguente:</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p>		
	<p style="background-color: yellow;">Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori.</p>	<p>Appare inopportuno prevedere la legittimazione dei nonni ad intervenire in procedimenti di separazione e divorzio e relative modifiche nonché in quelli di nullità del matrimonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sia per le tematiche strettamente personali che ne possono esserne oggetto (v. ad es. addebito o ragioni della decisione in divorzio);</li> <li>➤ sia perché con ogni probabilità</li> </ul>	<p>Il giudice decide con esclusivo riferimento all'interesse del figlio minore sulla domanda del genitore volta alla tutela della relazione del figlio con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, prevedendone tempi e modalità.</p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
		<p>il loro intervento incrementerebbe la conflittualità.</p> <p>Peraltro gli ascendenti possono già agire ex artt. 333 e 336 c.c. davanti al TM a tutela del diritto dei nipoti alla relazione con loro.</p> <p>E' invece opportuno che il giudice prenda in considerazione la domanda del genitore volta alla previsione e disciplina, anche in via provvisoria e di urgenza, della relazione del figlio minore con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, ovviamente con riferimento al suo esclusivo interesse.</p>	
	<p><b>Art. 1.</b> (<i>Modifiche all'articolo 155, 3° comma, c.c.</i>)</p> <p>d) <u>al terzo comma, dopo le parole: “da entrambi i genitori” sono inserite le seguenti: “<b>fatto salvo quanto disposto all'articolo 155-bis</b>”.</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p>		

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 155, 3° comma, c.c.</b></p> <p><b>[III].</b> La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 155, 3° comma, c.c.</b></p> <p><b>[III].</b> La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, <b>fatto salvo quanto disposto dall'articolo 155-bis.</b> Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.</p>	<p>Si esprime accordo, salva la riformulazione del successivo art. 155 bis c.c.</p>	
	<p><b>Art. 1.</b> (Modifiche all'articolo 155, 4° comma, c.c.).</p> <p>e) <u>il quarto comma è sostituito dai seguenti:</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p>		
<b>Art. 155, 4° comma, c.c.</b>	<b>Art. 155, 4° comma, c.c.</b>	La previsione della contribuzione al	<b>Art. 155, 4° comma, c.c.</b>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

  proposte di cui al DDL 957 S

  proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p><b>[IV].</b> Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le attuali esigenze del figlio;</li> <li>2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;</li> <li>3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;</li> <li>4) le risorse economiche di entrambi i genitori;</li> <li>5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun</li> </ol>	<p><b>[IV].</b> Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, sono stabilite dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle attuali esigenze del figlio;</li> <li>2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori.</li> </ol> <p><b>[V].</b> Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.</p> <p><b>[VI].</b> Ove necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui al sesto comma, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico.</p>	<p>mantenimento in forma diretta comporta difficoltà applicative e esecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicative, perché la vita di un figlio minore di età non può essere prevista per capitoli di spesa come un bilancio aziendale contenendo il concetto giuridico stesso di mantenimento tutto ciò che serve ad assicurargli le migliori condizioni possibili di sviluppo psico-fisico (art. 27 l. 176/1991) quali tempo per tempo emergono in ragione delle sue stesse esigenze;</li> <li>- sempre applicative, in quanto è evidente, anche per l'abrogazione del riferimento ai criteri dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, che si tratta di un congegno giuridico che presuppone la pariteticità dei tempi trascorsi dal figlio con il</li> </ul>	<p><b>[IV].</b> Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche alla propria capacità patrimoniale, potendosi per alcune voci fisse prevedere il mantenimento in forma diretta da parte di ciascuno di loro. Le modalità sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, sono stabilite dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle attuali esigenze del figlio;</li> <li>2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori.</li> </ol> <p><b>[V].</b> Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.</p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

**Legenda:**

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
genitore.	<p>[VII]. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.</p> <p>[VIII]. Qualora un genitore venga meno, comprovatamene, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro genitore.</p>	<p>genitore, il che confligge con i criteri costituzionali ex artt. 2, 3, 30 e 32 Cost.;</p> <p>- esecutive, in quanto l'esecuzione dovrebbe di un obbligo di fare è più complessa dell'esecuzione forzata di un credito pecuniario e richiede tempi maggiori, di per sé in contrasto con il principio della massima celerità e snellezza che deve presiedere ai procedimenti relativi alla tutela dei diritti delle persone minori di età, come stabilito dalla l. 77/2003 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo per l'esercizio dei diritti dei minori) e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che per plurime pronunce della Consulta costituisce fonte sub costituzionale.</p> <p>Piuttosto appare opportuno rivedere</p>	<p><del>[VI]. Ove necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui al sesto comma, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico.</del> Il giudice, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico, considerando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le attuali esigenze del figlio;</li> <li>2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;</li> <li>3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;</li> <li>4) le risorse economiche di entrambi i genitori;</li> <li>5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da</li> </ol>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

**Legenda:**

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale





**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
		l'attuale formulazione dell'art. 155 c.c. IV comma nella parte nella quale prevede che i genitori decidano in base al proprio reddito, che è concetto fiscale e confligge con la formulazione degli artt. 147 e 148 c.c. oltre che dell'art. 18 Conv. N.Y. (l. 176/1991)	ciascun genitore. [VII]. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. [VIII]. Qualora un genitore venga meno, comprovatamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro genitore.
<b>Art. 155, 5° comma, c.c.</b> [V]. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.	ABROGATO	Nulla da osservare	

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 155, 6° comma, c.c.</b></p> <p>[VI]. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.</p> <p>(1) Questo articolo è stato così sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54.</p>	<p>ABROGATO</p>	<p>In un Paese nel quale vi è un'altissima incidenza dell'evasione fiscale (fenomeno peraltro trasversale che, pur a diverso titolo e incidenza, riguarda larghissimi strati della popolazione), abolire le indagini di Polizia Tributaria vuol dire in buona sostanza contraddire lo stesso spirito della norma in fatto di mantenimento di figli minori.</p> <p>Piuttosto va invece rafforzata la possibilità di indagini di Polizia Tributaria, prevedendo espressamente l'accesso all'archivio rapporti finanziari nel quale confluiscono tutte le operazioni finanziarie (bancarie, assicurative ricorso al credito etc.) compiute da ciascun soggetto e che può quindi assicurare una visione di insieme della di lui capacità patrimoniale completa. Il che avrebbe anche il pregio di snellire gli accertamenti istruttori che, nel caso di risorse occultate, sono particolarmente onerosi e complessi, oltre che costosi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 155, 6° comma, c.c.</b></p> <p>[VI]. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, <b>prevedendo anche l'accesso all'archivio rapporti finanziari.</b></p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
	<p><b>Art. 2.</b> (Modifiche all'articolo 155-bis, 1° comma, c.c.) <u>La rubrica è sostituita dalla seguente:</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>“Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo”.</b></p> <p>a) <u>Il primo comma è sostituito dal seguente:</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>Esclusione è termine con un significato ‘punitivo’ mentre ci possono essere ipotesi di affidamento esclusivo che prescindono totalmente dalla ‘punizione’ del comportamento del genitore. La rubrica potrebbe essere: ‘Ipotesi e disciplina di affidamento a un solo genitore’.</p>	<p><b>Art. 2.</b> (Modifiche all'articolo 155-bis, 1° comma, c.c.) <u>La rubrica è sostituita dalla seguente:</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>“Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo”.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>“Ipotesi e disciplina dell'affidamento a un solo genitore”</b></p> <p>a) <u>Il primo comma è sostituito dal seguente:</u></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 155-bis, 1° comma, c.c.</b> <b>Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.</b></p> <p>[I] Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 155-bis, 1° comma, c.c.</b> <b>Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo.</b></p> <p>[I] Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia</p>	<p>Le ipotesi di comportamento del genitore pregiudizievole al figlio minore sono già previste e disciplinate dagli artt. 330 e 333 c.c. con il procedimento ex art. 336 c.c., così come il collocamento presso terzi. In caso di separazione e divorzio, per giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza ex art. 333 c.c. è attratta dal giudice competente (Cass. ord. 5.10.11 n. 20354).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Il giudice, con provvedimento motivato con riferimento all'esclusivo interesse del minore, può disporre, l'affidamento a un solo genitore o anche l'affidamento a terzi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Con lo stesso provvedimento disciplinerà i poteri-doveri dell'affidatario e quelli dell'altro o degli altri.</b></p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
	collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in un istituto di educazione.	<p>Oltre tutto l'affidamento a un solo genitore può anche essere previsto in casi nei quali non ci sia comportamento pregiudizievole ma vi sia una necessità di prevederlo nell'interesse del minore (ad es. ricovero prolungato o malattia del genitore).</p> <p>Deve essere considerato caso per caso se vi sia interesse del minore all'affidamento a un solo genitore o anche a terzi.</p> <p>In caso di affidamento a un solo genitore o anche a terzi (compresi i Servizi Territoriali) è necessario che il giudice disciplini con lo stesso provvedimento i diritti e i doveri di ciascuno in tema di esercizio della responsabilità genitoriale, in modo che non sorgano equivoci o situazioni nelle quali vi sia vuoto nell'esercizio della stessa o abuso di potere.</p>	

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 155-bis, 2° comma, c.c.</b></p> <p><b>[II].</b> Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</p> <p>(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 155-bis, 2° comma, c.c.</b></p> <p><b>[II].</b> Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</p>		
	<p><i>b) <u>dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:</u></i></p>		

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S  
 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
	↓		
	<p><b>[III].</b> Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggiore interesse e deve essere concordato. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.</p> <p><b>[IV].</b> Le norme sul mantenimento dei figli di cui al quinto comma dell'articolo 155 si applicano a prescindere dal tipo di affidamento;</p>	<p>E' opportuno prevedere che in caso di affidamento esclusivo l'esercizio della potestà sia del genitore affidatario. Tuttavia l'attuale proposta di previsione normativa è contraddittoria perché prima prevede che il genitore non affidatario assuma le decisioni di maggiore interesse per i figli (come se fosse affidatario) e poi invece delimita il suo diritto/dovere in un compito di vigilanza.</p> <p>Nel sistema complessivo previsto dalla disciplina, anche in ragione delle modifiche proposte, emerge con chiarezza che l'affidamento esclusivo costituisce istituto residuale previsto nelle ipotesi nelle quali la condivisione nell'esercizio della responsabilità genitoriale non può funzionare in ragione dell'inidoneità di uno dei genitori, che quindi a buona ragione ne va escluso.</p> <p>In questo caso, peraltro, non si</p>	<p><b>[III].</b> Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi, secondo quanto previsto dal provvedimento. <del>egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi.</del> Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggiore interesse e deve essere concordato. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.</p> <p><del><b>[IV].</b> Le norme sul mantenimento dei figli di cui al quinto comma dell'articolo 155 si applicano a</del></p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
	parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa.	<p>comprende come possa poi contribuire in via diretta (come sembra indicare la norma) al mantenimento del figlio.</p> <p>Il IV comma risulta incomprensibile e la normativa fiscale applicabile dovrebbe essere determinata da altri strumenti legislativi sia per contesti familiari separati sia per quelli cd. normocostituiti, potendosi altrimenti configurare incostituzionali disparità di trattamento.</p>	<del>precindere dal tipo di affidamento; parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa.</del>
<b>Art. 155-ter c.c</b> <b>Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.</b>	<b>Art. 155-ter c.c</b> <b>Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.</b>	Nulla da osservare.	
<p>[I]. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.</p> <p>(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 febbraio</p>	<p>[I]. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.</p>		

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

 proposte di cui al DDL 957 S

 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
2006, n. 54.			
	<p><b>Art. 3.</b> <i>(Modifiche all'articolo 155-quater c.c.).</i></p> <p><u>Il primo comma dell'articolo 155-quater c.c. è sostituito dal seguente:</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 155-quater c.c.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.</b></p> <p>[I]. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 155-quater c.c.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.</b></p> <p>[I]. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.</p>	<p>La formulazione proposta è contraria a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza, 30 luglio 2008, n. 308 che ha escluso ogni automatismo nel 'venir meno' dell'assegnazione della casa familiare in caso di nuovo matrimonio o</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 155-quater c.c.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.</b></p> <p>[I]. <span style="background-color: red; color: black;">La casa familiare è assegnata nell'interesse dei figli.</span> <del>Il godimento della casa familiare è attribuito</del></p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S  
 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p>Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.</p> <p>(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54</p>	<p>Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. <b>Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in godimento, a tutela dell'interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, perde efficacia e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari.</b> Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.</p>	<p>convivenza more uxorio nella stessa, in quanto contrario al superiore interesse del minore che costituisce criterio determinante di giudizio e clausola generale dell'ordinamento. Piuttosto è il caso di modificare l'attuale formulazione normativa in base all'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente che assegna la casa solo in presenza di figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente senza loro colpa e alle critiche provenienti dalla dottrina per l'ambiguità dell'attuale formulazione e in relazione al riferimento normativo in materia di trascrivibilità del provvedimento.</p> <p>Inoltre è opportuno prevedere la trascrivibilità dell'atto contenente la domanda di assegnazione, al fine di contrastare manovre dismissive nelle more tra instaurazione del giudizio e provvedimento assegnativo.</p>	<p><del>tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.</del> Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. <b>Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in godimento, a tutela dell'interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, perde efficacia e il giudice, a domanda, ne dispone la revoca, secondo i criteri ordinari.</b> Se l'assegnatario contragga nuovo matrimonio o vi conviva <i>more uxorio</i>, il giudice valuta se sia venuto meno l'interesse dei figli all'assegnazione.</p> <p><b>I provvedimenti di assegnazione, provvisorio e definitivo, sono trascrivibili ai fini dell'opponibilità ai terzi, ai sensi dell'art. 1599 c.c.</b></p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

**Legenda:**

     proposte di cui al DDL 957 S

     proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
			E' altresì trascrivibile la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione della casa familiare.
<p><b>[II].</b> Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.</p> <p>(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54</p>	<p><b>[II].</b> Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.</p>	Nulla da osservare.	
	<p><b>Art. 4.</b> (Modifiche all'articolo 155-quinquies c.c.).</p> <p><u>Il primo comma dell'articolo 155-quinquies del codice civile è sostituito dai seguenti:</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p>		
<p><b>Art. 155-quinquies, 1° comma, c.c.</b> <b>Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.</b></p> <p><b>[I].</b> Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli</p>	<p><b>Art. 155-quinquies, 1° comma, c.c.</b> <b>Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.</b></p> <p><b>[I].</b> Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il</p>	<p>La generalizzazione della previsione di un conto corrente per tutti i casi di assegno perequativo è eccessiva. Tuttavia in alcuni casi può essere utile e opportuna.</p> <p>Pleonastica è invece la previsione</p>	<p>Formulazione da rivedere integralmente.</p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p>maggioresni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.</p>	<p style="background-color: yellow;">mantenimento del figlio, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore, come persona che ne subisce un danno.</p> <p style="background-color: yellow;">[II]. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione del quinto comma dell'art. 155 da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio.</p>	<p>della collaborazione del figlio maggiorenne, in quanto già contenuta nell'art. 315 c.c.: oltretutto il figlio maggiorenne può tenuto a contribuire alle spese familiari se indipendente economicamente, ma non se non lo è senza sua colpa.</p> <p>Il problema della legittimazione del figlio maggiorenne e della formulazione attuale della previsione normativa tuttavia sussiste così come sussiste il problema della sede nella quale far valere il diritto autonomo al mantenimento.</p>	

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L’AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p><b>Art. 155-quinquies, 2° comma, c.c.</b></p> <p><b>[II].</b> Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.</p> <p>(1) Articolo aggiunto dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54.</p>	<p><b>Art. 155-quinquies, 2° comma, c.c.</b></p> <p><b>[III].</b> Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.</p>		
	<p><b>Art. 5. (Modifiche all’articolo 155-sexies c.c.).</b></p> <p>1. All’articolo 155-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) <u>al primo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole:</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p>		
<p><b>Art. 155-sexies, 1° comma, c.c.</b></p> <p><b>Poteri del giudice e ascolto del</b></p>	<p><b>Art. 155-sexies, 1° comma, c.c.</b></p> <p><b>Poteri del giudice e ascolto del</b></p>	<p>E’ corretta l’introduzione il concetto di ‘prendere in considerazione’ l’opinione del minore in sintonia con</p>	<p><b>Art. 155-sexies, 1° comma, c.c.</b></p> <p><b>Poteri del giudice e ascolto del</b></p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S  
 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<b>minore.</b>  <b>1.</b> Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.	<b>minore.</b>  <b>1.</b> Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.	le indicazioni del Comitato ONU ed europee. Per quanto concerne le modalità, si ritiene che possa utilmente essere considerata la sentenza della Cassazione n. 7282/2010, chiarendo che debbono essere comunque rispettati principi del contraddittorio e del diritto di difesa, eventualmente prima e dopo l'audizione stessa. Al fine di evitare l'esclusione ingiustificata dei difensori, con violazione generalizzata del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è opportuno prevedere che l'audizione protetta sia prevista valutando l'interesse del minore caso per caso e motivando, in sintonia con quanto indicato dalla Suprema Corte.	<b>minore.</b>  <b>1.</b> Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre nell'interesse del minore, da valutarsi caso per caso motivando, che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.
<b>Art. 155-sexies, 2° comma, c.c.</b> <b>Poteri del giudice e ascolto del minore.</b>	ABROGATO		

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale





**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p>2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.</p> <p>(1) Articolo aggiunto dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54.</p>			
<p><b>Art. 317 bis, 1 comma, c.c.</b> <b>Esercizio della potestà.</b> [I]. Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.</p>	<p><b>Art. 6</b> [I]. Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.</p>		
	<p><b>Art. 6</b> 1. <u>Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:</u> ↓</p>		

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

 proposte di cui al DDL 957 S  
 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<b>Art. 317 bis, 2° comma, c.c.</b>	<b>2 Art. 317 bis, 2° comma, c.c.</b>		<b>2 Art. 317 bis, 2° comma, c.c.</b>
<p>[II]. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi [316]. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive, ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.</p>	<p>[II]. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 155 a 155 <i>sexies</i>.</p>	<p>Si concorda: ma deve essere anche previsto per i genitori non coniugati che cessino la convivenza o non conviventi l'obbligo di rivolgersi al giudice, altrimenti si opera in'indebita sperequazione tra figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio.</p> <p>Per i primi, essendo necessaria per i genitori la separazione (e eventualmente poi il divorzio), viene comunque richiesto l'intervento del giudice.</p> <p>Per i secondi, invece, attualmente non vi è alcuna necessità giuridica dell'intervento del giudice, con la conseguente possibilità di assenza di accordo tra genitori e quindi di assenza di regolamentazione nel loro</p>	<p>[II]. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 155 a 155 <i>sexies</i>.</p> <p>I genitori non coniugati non conviventi o che intendano cessare la convivenza, debbono rivolgersi al giudice affinché assumi i provvedimenti ai sensi degli artt. 155 c.c. e sgg.</p> <p>Si applica quanto stabilito dai commi</p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

 proposte di cui al DDL 957 S

 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
		<p>superiore interesse, oppure di accordi tra i genitori non rispettosi del loro superiore interesse.</p> <p>E' quindi necessario prevedere che i genitori non coniugati debbano rivolgersi al giudice per la regolamentazione dei rapporti con i figli e l'assunzione dei provvedimenti ex art. 155 c.c. e seguenti.</p> <p>E' inoltre necessario prevedere che anche ai figli dei genitori non coniugati si estendano le garanzie di cui all'art. 156 c.c., la cui rubrica (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi) (insieme al testo dell'articolo che richiama anche ai provvedimenti ex art. 155 c.c. ma fa riferimento ai coniugi ma non ai genitori) ha consentito alla giurisprudenza di estenderle ai figli dei genitori coniugati ma comporta problemi applicativi ai figli dei genitori non coniugati. Oppure, e meglio, quelle di cui all'art. 8 l., div. Infatti vi è differenza nella tutela dei</p>	<p>3, 4, 5, 6, 7, della l. 1 dicembre 1970, n. 898 a ogni provvedimento relativo al mantenimento dei figli.</p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale





**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
		diritti al mantenimento anche tra figli di genitori separati e figli di genitori divorziati, per i quali le garanzie previste dall'art. 8 della l. div. sono più forti ed efficaci. Appare opportuno, oltre che estendere quindi i relativi istituti ai figli dei genitori non coniugati, anche parificare estendendo ai figli dei genitori separati le garanzie previste per il divorzio.	
<b>Art. 317 bis, 3° comma, c.c.</b> [III]. Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sulla istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore. [155 comma 3].			
<b>Art. 178 c.c.</b> <b>Controllo del collegio sulle ordinanze.</b> [I]. Le parti senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolte dal giudice	<b>Art. 178 c.c.</b> <b>Controllo del collegio sulle ordinanze.</b> [I]. Le parti senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte		

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S  
 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
istruttore con ordinanza revocabile.	le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.		
	<p><b>Art. 7.</b>  <u>Dopo il primo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:</u>  ↓</p>		
	<p>L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.</p>	<p>La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la mancata previsione del reclamo in appello di provvedimenti provvisori assunti a tutela dei figli minori. La previsione del reclamo è in sintonia anche con le <i>Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice</i>. Però la formulazione va modificata in quanto in questo modo si</p>	<p>Ogni provvedimento assunto nel corso del giudizio e relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo al collegio.</p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L’AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
		applicherebbe solo in separazione e divorzio, oltre che annullamento: infatti nei procedimenti camerali non c’è giudice istruttore e, inoltre, attualmente non è nemmeno prevista la possibilità di reclamo dei provvedimenti provvisori (in quanto non si applica l’art. 708 c.p.c). Quindi in ogni caso, la previsione va riformulata, salvo a voler introdurre nuove e odiose discriminazioni.	
	<b>Art. 8</b> <u>Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:</u>  ↓		
	In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione del progetto condiviso le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di acquisire informazioni sulle potenzialità di un	Si condividono i rilievi già unanimemente espressi dal ceto forense su una previsione che disciplinasse l’obbligatorietà della mediazione. Ma in realtà quanto proposto dal DDL è però che, salvi i casi di assoluta	

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

 proposte di cui al DDL 957 S  
 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
	<p>eventuale percorso di mediazione familiare, rivolgendosi a un centro pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica e siano iscritti ad albi nazionale specifici pubblici o privati registrati nell'apposito elenco del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.</p> <p>Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al presidente del tribunale il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro di cui al primo comma. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, ai sensi dell'articolo 709-ter.</p> <p>In ogni caso la parte ricorrente deve allegare al ricorso la certificazione del passaggio presso il centro di cui al primo comma o la concorda dichiarazione circa l'avvenuto</p>	<p>urgenza, i genitori abbiano l'obbligo di "acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione".</p> <p>Il problema è che probabilmente così lo strumento della mediazione diventi un adempimento burocratico che ne snatura la finalità propria.</p> <p>In ogni caso, la previsione è processualmente errata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di conclusione positiva, il ricorso non è sempre necessariamente al presidente del Tribunale (v. art. 710 c.p.c., ad es. e procedimenti ex art. 317 bis c.c.);</li> <li>- non si comprende in quale caso (estremamente imprecisa la dizione 'in caso di insuccesso') e a quale giudice le parti si possano rivolgere ex art. 709 ter c.p.c.;</li> <li>- non si comprende quale giudice indichi, dopo la conclusione del giudizio,</li> </ul>	

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

*Legenda:*

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
	<p>passaggio.</p> <p>In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un centro di mediazione familiare di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.</p>	<p>l'opportunità di rivolgersi a un centro di mediazione.</p>	
	<p><b>Art. 709 ter, 2 comma, c.p.c.</b></p> <p>b) <u>al secondo comma:</u></p> <p>1) <u>l'alea è seguito dal seguente:</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>L'art. 709 ter c.p.c. prevede la competenza del giudice del procedimento in corso per le controversie nelle quali insorgano controversie in ordine all'esercizio della potestà o alle modalità di affidamento.</p> <p>Ma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non disciplina espressamente l'ipotesi in cui il giudizio sia definito;</li> <li>- non disciplina l'ipotesi che sia pendente il procedimento in</li> </ul>	<p>Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento è competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il giudice del procedimento in corso;</li> <li>- il giudice competente per la modifica, in caso di provvedimento divenuto definitivo;</li> <li>- il giudice d'appello in caso sia pendente il procedimento in cassazione.</li> </ul>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

**Legenda:**

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
		<p>cassazione.</p> <p>Per la prima ipotesi la giurisprudenza ha ritenuto che sia necessario l'instaurarsi di un giudizio di merito in modifica.</p> <p>Per la seconda ipotesi, non si ha conoscenza di giurisprudenza relativa: ma è da escludersi che sia competente la cassazione.</p> <p>Si tratta di fattispecie da disciplinare per colmare vuoti normativi e non dare adito a giurisprudenza difforme</p>	<p>Per i procedimenti ex art. 710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.</p>
<p><b>Art. 709 ter, 2 comma, c.p.c.</b></p> <p><b>[II].</b> A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente:</p> <p>1) ammonire il genitore inadempiente;</p>	<p><b>[II].</b> A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, <b>il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione.</b> In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la</p>	<p>La tipicizzazione dei comportamenti sanzionabili è inopportuna e lacunosa e potrebbe comportare gravi rischi sul piano applicativo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La SAP è una sindrome molto discussa in letteratura medica e non vi è unanimità di consensi: appare incongruo il recepimento di un termine medico discusso in un provvedimento normativo;</li> <li>- Il tenore letterale della disposizione proposta induce a ritenere che il comportamento</li> </ul>	<p><b>II].</b> A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. <b>In caso di comportamenti violativi dei diritti del figlio minore (ad es. alla bigenitorialità o al mantenimento o all'educazione) che gli arrechino pregiudizio ostacolando il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, salvo ogni altro provvedimento nell'interesse esclusivo del minore, il giudice può:</b></p> <p><b>1) ammonire il genitore</b></p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p>2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;</p> <p>3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;</p> <p>4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.</p> <p>I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.</p>	<p>prole senza il consenso scritto dell'altro genitore un luogo tale da interferire con le regole dell'affidamento, il giudice dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente:</p> <p><b>il numero 1) è abrogato;</b></p> <p>1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;</p> <p>2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;</p> <p>3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle</p>	<p>debba essere scientemente mirato a attivare la PAS; il che confligge con il principio del superiore interesse del minore in base al quale i comportamenti a lui pregiudizievoli debbono essere rimossi indipendentemente dalla loro volontarietà e finalità;</p> <p>- Piuttosto va considerato ogni comportamento violativo dei diritti del minore alla bi genitorialità: sia il comportamento del genitore alienante sia quello che elude il proprio obbligo di visita e di relazione del genitore (anche in questo caso è un comportamento pregiudizievole per il figlio minore in quanto ingenera nello stesso sintomatologie abbandoniche);</p> <p>- Così come va considerato ogni comportamento diseducativo, denigratorio della figura</p>	<p>inadempiente <b>prescrivendogli eventualmente comportamenti conformi all'interesse del minore ;</b></p> <p>2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;</p> <p>3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;</p> <p>4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.</p> <p>I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.</p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
	ammende.	<p>dell'altro genitore, o omissivo dell'obbligo di corresponsione, o occultativo delle proprie reali risorse per non corrispondere il dovuto, o la violenza anche assistita.</p> <p>Non si comprende perché debba essere eliminata l'ammonizione, che costituisce il primo passo (talvolta solutivo) e che è quindi opportuno mantenere, eventualmente congiuntamente al potere del giudice di impartire prescrizioni.</p> <p>Il caso del trasferimento del minore è peraltro già previsto all'art. 155 bis c.c.: ma se contrario all'interesse del minore, rientra già nella previsione generale.</p> <p>Si ritiene inopportuna la previsione di un automatismo punitivo che colpisca il minore in caso di allontanamento dalla residenza ad opera del genitore convivente: se questi è persona positiva per il suo sviluppo psicofisico, non si comprende perché</p>	

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
		il figlio minore debba essere punito con l'allontanamento automatico da lui.	
	a) <u>dopo il secondo comma è inserito il seguente:</u> ↓		
	<b>[III]. Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell'altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l'esclusione dell'affidamento.</b>		
	<b>Art. 10</b> <b>Art. 4 legge 54/2006 (disposizioni finali)</b> <u>Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</u> ↓		

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 legge 54/2006 (disposizioni finali)</b></p> <p>[I]. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'art. 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.</p>	<p>Art. 4 legge 54/2006 (disposizioni finali)</p> <p>[I]. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'art. 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.</p> <p style="background-color: yellow;"><b>La competenza è attribuita in ogni</b></p>	<p>Oltre al fatto che vi sono già all'esame del legislatore una serie di proposte in merito alla modifica delle competenze, c'è anche e soprattutto il dato fatto non marginale che il problema –anche nel caso di spostamento della competenza al giudice ordinario, rimarrebbe il problema della lacuna del rito, dovendosi escludere che si possa applicare <i>sic et simpliciter</i> il rito di separazione/divorzio (o quale dei due per le differenze) con il semplice spostamento della competenza in materia dei 317 bis c.c. al giudice ordinario e data l'opzione fondamentale espressa dal legislatore per il rito camerale nella giurisdizione sulle relazioni familiari.</p> <p>Inoltre e soprattutto le Linee Guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore, la cui recezione negli ordinamenti interni la Commissione Europea nell'Agenda europea per i diritti dei minori ha reso uno dei propri obiettivi, sta ad indicare</p>	<p>Non inserire nel testo attuale l'ultimo comma proposto. <span style="background-color: black; color: white;">[REDACTED]</span></p> <p>Inserire le modifiche al codice di procedura civile con gli artt. da 711 bis a 711 <i>quaterdecies</i> cpc di cui al DDL 2805 S attualmente all'esame del Senato.</p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
	caso al tribunale ordinario.	<p>la tendenza inversa nelle riforme. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le Linee Guida del Consiglio d'Europa indicano che il giudice competente per le questioni che riguardano minori deve essere un giudice specializzato.</li> <li>- la specializzazione concerne la conoscenza dei diritti dei minori e delle fasce di età, la capacità di rapportarsi con i minori in tutte le età e gli stadi evolutivi.</li> </ul>	
<p><b>Art. 3 legge 54/2006 (Disposizioni penali)</b></p> <p>In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12 <i>sexies</i> della legge 1° dicembre 1970, n. 898.</p>	Nessuna modifica è stata prevista.	<p>L'art. 3 ha esteso ai figli minori o gravemente handicappati, ai maggiorenni non economicamente indipendenti, legittimi, adottivi e naturali, e in tutte le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 4 comma 2 Legge n. 54/2006, la tutela prevista dall'art. 12 <i>sexies</i> della legge n.898/70.</p> <p>Appare evidente che, se nelle intenzioni del Legislatore del 2006,</p>	<p>L'art. 570 comma II n. 2) del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p>2) fa mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti e, fuori dalle ipotesi di cui al comma 2bis, ai discendenti minori di età ovvero inabili al lavoro.</p> <p>2 bis) viola gli obblighi di natura economica disposti in favore dei figli minori ancorché adottivi, naturali o</p>

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

 proposte di cui al DDL 957 S

 proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale



**CAMMINO – CAMERA MINORILE NAZIONALE**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI**  
**DDL N. 957 S E 2454 S**  
**PER L'AUDIZIONE IN DATA 8 NOVEMBRE 2011**  
**PRESSO LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO \***

<b>Disposizioni vigenti</b>	<b>DDL 957/S e 2454 S</b> <b>Art. 1-5</b>	<b>Osservazioni di CamMiNo</b>	<b>Proposte di CamMiNo</b>
		l'art 3 doveva eliminare quella discriminazione che rappresentava un grave <i>vulnus</i> al principio di uguaglianza determinatasi con l'introduzione dell'art.12 sexies della legge 898/70 tra figli di genitori separati e figli di divorziati, di fatto ha determinato una discriminazione tra questi e quelle categorie di figli, ai quali non si estende la tutela penale prevista dall' art.3 : figli riconosciuti da un solo genitore, figli naturali di genitori che non hanno mai convissuto, giudizialmente dichiarati, oppure non riconosciuti o non riconoscibili ma che hanno ottenuto il diritto al mantenimento ex art 279 c.c., oltre naturalmente il coniuge separato.	giudizialmente dichiarati, non riconosciuti o non riconoscibili ma che hanno ottenuto il diritto al mantenimento ex art 279 c.c., maggiorenni non economicamente indipendenti, ovvero portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa].

\* griglia riferita unicamente al testo del DDL 957 S in quanto quello del DDL 2454 S propone nella sostanza modifiche analoghe.

Legenda:

proposte di cui al DDL 957 S

proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale